



# COMUNE DI NUVOLENTO

Provincia di Brescia

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2019

**OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELL'ALiquOTA RELATIVA ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINATA PER L'ANNO 2018. ESAME ED APPROVAZIONE**

L'anno 2019 il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 20:30 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X	SANTINI GIOVANNI	Sindaco
	TADDEI FEDERICA	Vice Sindaco
X	GOBBINI MARCO	Consigliere
X	TONNI STEFANO	Consigliere
X	PADOVANI BARBARA	Consigliere
X	BIANCHINI PAOLO	Consigliere
X	NICOLINI MARCELLO	Consigliere
X	COCCOLI PARIDE	Consigliere
X	SALERI RAFFAELLA	Consigliere
X	BONZI ROBERTO	Consigliere
X	BAZZOLI CRISTINA	Consigliere
X	LONGHENA FRANCESCA	Consigliere
X	MAZZARDI ELENA	Consigliere

Totale presenti: 12

Totale assenti: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Salvatore Labianca.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Avv. Giovanni Santini, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## Deliberazione n. 4 del 31/01/2019

**Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELL'ALIQUOTA RELATIVA ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINATA PER L'ANNO 2018. ESAME ED APPROVAZIONE**

---

### IL CONSIGLIO COMUNALE

E' presente in aula, invitato dal Sindaco, il responsabile della direzione dell'ufficio unico intercomunale Mazzano – Nuvolera e Nuvolento – servizi Tributarî, Rag. Ferrari Claudio, per fornire chiarimenti di carattere tecnico relativi al provvedimento, qualora fossero richiesti.

*UDITA* l'illustrazione del provvedimento da parte del Sindaco, Avv. Giovanni Santini e udito l'intervento del consigliere Dott. Bonzi Roberto cosî come riportati nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, allegata al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

#### *RICHIAMATI:*

- l'art. 13 del Decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge, con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che dispone in merito all'Imposta Municipale Propria (IMU);
- L'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che disciplinano l'Imposta Unica Comunale, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

*RICHIAMATA* la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 in data 21.12.2017 con la quale sono state confermate, per l'anno 2018, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria e per quanto attiene l'abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9 e la specifica detrazione di cui ai rispettivi richiami nei paragrafi seguenti:

- Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e relative  
Pertinenze: 0,40%;
- Altri Immobili (comprese le aree fabbricabili): 0,89%;
- Terreni agricoli: 0,76%
- Detrazione euro 200,00 per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale ed in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica;

*RICHIAMATA* la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 15.03.2016 con la quale si è provveduto a recepire quanto disposto dalle disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208 comma 10, lettera a;) e comma 10, lettera b);\_che intervenendo sull'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, hanno determinato l'adeguamento dei regolamenti comunali, in materia di abitazione principale ed istituito del comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado prevedendo:

- Aliquota del 0,46% per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori) fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, utilizzate come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonch  dimori abitualmente nello stesso comune in cui   situato l'immobile concesso in comodato;

*ATTESO* che, a seguito delle modifiche normative intervenute, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota

dello 0,40% e la detrazione di € 200,00 con facoltà per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

*RICORDATO* inoltre che il comma 708 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 dispone che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

*DATO ATTO* altresì che, con l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale, il comma 640 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.

*RICHIAMATO* il comma 677 primo periodo dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che testualmente recita: *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.*

*RITENUTO* di confermare per l'anno 2019 le aliquote IMU deliberate per l'anno 2013, per l'anno 2014 e successivamente per il 2015, 2016, 2017 e 2018, fatta eccezione per le modifiche introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n.208 ai sensi del comma 10, lettera a:) e comma 10, lettera b) e per quanto concerne i fabbricati rurali ad uso strumentale, ai sensi dell'art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; fabbricati rurali per i quali, in virtù dell'art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall'anno 2014, non è più dovuta l'imposta municipale propria;

*RICHIAMATA* la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 15/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata l'ultima modifica al regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

*ACQUISITO* il visto di regolarità tecnica reso dalla responsabile dell'ufficio unico intercomunale per i servizi tributari Rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

*ACQUISITO* il visto di regolarità contabile reso dal responsabile dell'ufficio unico intercomunale per i servizi economico-finanziari Dottor Marcello Quecchia, ai sensi dell'art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e degli artt. 56-57 del regolamento di contabilità;

*CON VOTI* favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e n. 12 votanti;

## **D E L I B E R A**

1. *DI CONFERMARE* per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

- Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze: 0,40%;
- Altri Immobili (comprese le aree fabbricabili): 0,89%;
- Terreni agricoli: 0,76%
- Abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori) fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; abitazioni utilizzate come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e

che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato: 0,46%;

2. *DI CONFERMARE* che dall'imposta calcolata per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica;
3. *DI DARE ATTO* che le aliquote di cui al punto 1. e la detrazione di cui al punto 2. si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019;
4. *DI DEMANDARE* al Responsabile dell'ufficio unico intercomunale per i servizi tributari l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti l'invio al Ministero dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della presente deliberazione di determinazione delle aliquote IMU;
5. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*RICHIAMATO* l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

*CON VOTI* favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e n. 12 votanti;

### **D E L I B E R A**

1. *DI DICHIARARE* la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

il Sindaco  
Avv. Giovanni Santini

Il Segretario Comunale  
Dott. Salvatore Labianca